



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup> .....** 17
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/106 della Commissione, del 20 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 42
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/107 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio ..... 44

##### ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2016 del comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economicotra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno [2017/108] .....** 46

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## **Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 60 del 5.3.2016) ..... 52**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/104 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

**che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i dati che devono essere segnalati e obbliga le controparti ad assicurare che i dati segnalati siano concordati tra entrambe le parti dell'operazione.
- (2) È importante inoltre riconoscere che le controparti centrali (CCP) agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.
- (3) Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che l'operazione rientra in una strategia complessiva. Pertanto, i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in sezioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta un collegamento tra le sezioni.
- (4) Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere ripartite tra le segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto, le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare ai fini della segnalazione del contratto.
- (5) Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Pertanto, è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre, è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti.

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 1).

- (6) Affinché le autorità competenti dispongano di informazioni complete sulle reali esposizioni delle controparti in tutte le classi di derivati, è essenziale definire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati sui derivati su crediti e sulle garanzie scambiate dalle controparti. Inoltre, per consentire alle parti segnalanti di rispettare gli obblighi di segnalazione in modo armonizzato e standardizzato, è necessario fornire una descrizione più chiara dei campi attualmente previsti.
- (7) È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 148/2013.
- (8) Gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati da segnalare dovrebbero essere modificati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.
- (9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (10) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'ESMA ha anche condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è così modificato:

1) il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in un'unica segnalazione.

In deroga al primo comma, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in segnalazioni separate se si applicano le seguenti condizioni:

- a) il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati;
- b) i campi delle tabelle dell'allegato non consentono la segnalazione efficace dei dati e delle informazioni sul contratto derivato di cui alla lettera a).

Le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati stabiliscono di comune accordo, prima del termine della segnalazione, il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.

La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni dell'operazione mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 14 della tabella 2 dell'allegato.»;

2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

#### «Articolo 2

##### **Operazioni compensate**

1. Se un contratto derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una CCP, detto contratto è segnalato come cessato specificando come tipo di azione nel campo 93 della tabella 2 dell'allegato «cessazione anticipata», e segnalando i nuovi contratti risultanti dalla compensazione.

2. Quando i contratti sono conclusi e compensati in una sede di negoziazione nello stesso giorno, sono segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

### Articolo 3

#### Segnalazione delle esposizioni

1. I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato.
2. Quando una controparte non costituisce garanzie per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato.
3. Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio collegato al contratto segnalato, conformemente al campo 23 della tabella 1 dell'allegato.
4. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell'allegato.
5. Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato.
6. Per i contratti non compensati mediante CCP, la controparte segnala, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato, la valutazione del contratto effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard IFRS 13 *Valutazione del fair value* adottato dall'Unione e di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).»;

- 3) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

#### Importo nozionale

1. L'importo nozionale del contratto derivato, di cui al campo 20 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
  - a) nel caso di *swap*, *future* e *forward* negoziati in unità monetarie, l'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali nei mercati dei derivati;
  - b) nel caso delle opzioni, calcolato utilizzando il prezzo *strike*;
  - c) nel caso dei contratti finanziari differenziali e dei contratti derivati relativi a materie prime designate in unità quali barili e tonnellate, l'importo risultante della quantità al prezzo fissato nel contratto;
  - d) nel caso dei contratti derivati in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui valore nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato.»;

- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

#### Log relativo ai dati

Le modifiche dei dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un *log* che indica la persona o le persone che hanno chiesto la modifica, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni, se applicabile, le ragioni della modifica, la data e l'ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato.»;

- 5) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

«ALLEGATO

**Dati da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni**

Tabella 1

**Dati della controparte**

	Campo	Dati da segnalare
	Parti del contratto	
1	Data e ora della segnalazione	Data e ora della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.
2	Identificativo della controparte segnalante	Codice unico identificativo della controparte segnalante.
3	Tipo di identificativo dell'altra controparte	Tipo di codice utilizzato per identificare l'altra controparte.
4	Identificativo dell'altra controparte	Codice unico identificativo dell'altra controparte nel contratto. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente, in maniera coerente.
5	Paese dell'altra controparte	Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza.
6	Settore di attività della controparte segnalante	Natura delle attività della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie e che si applicano alla controparte. Se la controparte segnalante è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie e che si applicano alla controparte. Se è segnalata più di un'attività, i codici sono indicati in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.
7	Natura della controparte segnalante	Indicare se la controparte segnalante è una CCP, una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria o altro tipo di controparte di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <sup>1</sup> ).
8	Identificativo dell'intermediario	Se l'intermediario agisce per conto della controparte segnalante senza diventare esso stesso una controparte, la controparte segnalante lo identifica con un codice unico.
9	Identificativo dell'entità che trasmette la segnalazione	Nel caso in cui la controparte segnalante abbia delegato l'effettuazione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, lasciare il campo in bianco.

	Campo	Dati da segnalare
10	Identificativo del partecipante diretto	Se il contratto derivato è compensato e la controparte segnalante non è un partecipante diretto, in questo campo è indicato il partecipante diretto attraverso il quale il contratto derivato è compensato, mediante un codice unico.
11	Tipo di identificativo del beneficiario	Tipo di codice utilizzato per identificare il beneficiario.
12	Identificativo del beneficiario	La parte titolare dei diritti e delle obbligazioni che derivano dal contratto. Quando l'operazione è eseguita attraverso una struttura, quali un trust o un fondo, che rappresenta una serie di beneficiari, indicare come beneficiario tale struttura. Quando il beneficiario del contratto non è una controparte del contratto, la controparte segnalante deve identificarlo con un codice unico, o per le persone fisiche, con il codice cliente, utilizzato in maniera coerente, attribuitogli dalla persona giuridica a cui la persona fisica ha fatto ricorso.
13	Capacità negoziale	Indica se la controparte segnalante ha concluso il contratto come principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.
14	Lato della controparte	Indica se la controparte segnalante è acquirente o venditore.
15	Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria	Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte segnalante, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.
16	Soglia di compensazione	Precisare se la controparte segnalante supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.
17	Valore del contratto	Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate.
18	Valuta della valutazione	Valuta utilizzata per la valutazione del contratto.
19	Data e ora della valutazione	Data e ora dell'ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l'ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento.
20	Tipo di valutazione	Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale (CCP).
21	Costituzione di garanzia	Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti.

	Campo	Dati da segnalare
22	Garanzia per portafoglio	Indicare se la garanzia è stata costituita su un portafoglio. Per «portafoglio» si intende che la garanzia è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione.
23	Codice della garanzia per portafoglio	Se la garanzia è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante.
24	Margine iniziale costituito	Valore del margine iniziale costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte. Se il margine iniziale è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale costituito per il portafoglio.
25	Valuta del margine iniziale costituito	Specificare la valuta del margine iniziale costituito.
26	Margine di variazione costituito	Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte. Se il margine di variazione è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione costituito per il portafoglio.
27	Valuta del margine di variazione costituito	Specificare la valuta del margine di variazione costituito.
28	Margine iniziale ricevuto	Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Se il margine iniziale è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale ricevuto per il portafoglio.
29	Valuta del margine iniziale ricevuto	Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto.
30	Margine di variazione ricevuto	Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Se il margine di variazione è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione ricevuto per il portafoglio.
31	Valuta del margine di variazione ricevuto	Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto.
32	Garanzia costituita in eccesso	Valore della garanzia costituita in eccesso rispetto alla garanzia richiesta.
33	Valuta della garanzia costituita in eccesso	Specificare la valuta della garanzia costituita in eccesso.
34	Garanzia ricevuta in eccesso	Valore della garanzia ricevuta in eccesso rispetto alla garanzia richiesta. Garanzie
35	Valuta della garanzia ricevuta in eccesso	Specificare la valuta della garanzia ricevuta in eccesso.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Tabella 2

**Dati comuni**

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
	<b>Sezione 2a — tipo di contratto</b>		<b>Tutti i contratti</b>
1	Tipo di contratto	Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo.	
2	Classe di attività	Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato.	
	<b>Sezione 2b — informazioni sul contratto</b>		<b>Tutti i contratti</b>
3	Tipo di classificazione del prodotto	Il tipo di classificazione del pertinente prodotto.	
4	Classificazione del prodotto	<p>Per i prodotti identificati tramite il codice ISIN (<i>International Securities Identification Number</i> — numero internazionale di identificazione dei titoli) o mediante codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (<i>Alternative Instrument Identifier</i> — AII), specificare il codice CFI (<i>Classification of Financial Instruments</i> — classificazione degli strumenti finanziari).</p> <p>Per i prodotti per i quali non è disponibile né ISIN né AII, specificare l'identificativo unico del prodotto (<i>Unique Product Identifier</i> — UPI) approvato. Fino all'approvazione dell'UPI detti prodotti sono classificati con il codice CFI.</p>	
5	Tipo di identificazione del prodotto	Il tipo di identificazione del pertinente prodotto.	
6	Identificazione del prodotto	<p>Il prodotto è identificato mediante ISIN o AII. Utilizzare un codice AII se il prodotto è negoziato in una sede di negoziazione classificata con codice AII nel registro pubblicato sul sito web dell'ESMA e istituito sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>.</p> <p>Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.</p>	
7	Tipo di identificazione del sottostante	Il tipo di identificativo del pertinente sottostante.	
8	Identificazione del sottostante	<p>Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo.</p> <p>Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p>Per i <i>credit default swap</i> indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.</p> <p>Per i panieri composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione.</p>	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
9	Valuta nozionale 1	Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.	
10	Valuta nozionale 2	L'altra valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.	
11	Valuta di consegna	La valuta da consegnare.	
	<b>Sezione 2c — dati sull'operazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
12	Identificativo dell'operazione	Finché non sarà disponibile l'UTI globale, il codice unico dell'operazione concordato con l'altra controparte.	
13	Numero di tracciamento della segnalazione	Un numero unico per il gruppo di segnalazioni che si riferiscono all'esecuzione di uno stesso contratto derivato.	
14	Identificativo della componente di negoziazione complessa	Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, che consente di identificare e collegare tutte le segnalazioni attinenti allo stesso contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati. Il codice deve essere unico a livello della controparte per il gruppo di segnalazioni delle operazioni risultanti dal contratto derivato.  Campo applicabile solo se l'impresa esegue un contratto derivato composto da due o più contratti derivati e il contratto non può essere adeguatamente segnalato con un'unica segnalazione.	
15	Sede di esecuzione	La sede di esecuzione del contratto derivato è identificata per mezzo di un codice unico per la sede di esecuzione.  Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XOFF».  Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento non è ammesso alla negoziazione o non è negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XXXX».	
16	Compressione	Indicare se il contratto risulta da un'operazione di compressione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 600/2014.	
17	Prezzo/tasso	Il prezzo del derivato, esclusi, laddove applicabile, commissioni e interessi maturati.	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
18	Notazione del prezzo	Il modo in cui è espresso il prezzo.	
19	Valuta del prezzo	La valuta in cui è denominato il prezzo/tasso.	
20	Valore nozionale	L'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali. Per quanto riguarda le cessazioni parziali, gli ammortamenti e i contratti in cui il valore nozionale, a causa delle caratteristiche del contratto, varia nel tempo, indicare il nozionale residuo dopo la variazione.	
21	Moltiplicatore del prezzo	Il numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione; ad esempio, il numero di derivati rappresentati dal contratto.	
22	Quantità	Numero di contratti inclusi nella segnalazione. Per le scommesse sul differenziale ( <i>spread bets</i> ), la quantità è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante diretto.	
23	Pagamento anticipato	Importo di eventuali pagamenti anticipati che la controparte segnalante ha effettuato o ricevuto.	
24	Tipo di consegna	Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contante.	
25	Data e ora di esecuzione	Data e ora di esecuzione del contratto.	
26	Data di entrata in vigore	Data alla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore.	
27	Data di scadenza	Data originaria di scadenza del contratto segnalato. La cessazione anticipata non può essere segnalata in questo campo.	
28	Data di cessazione	Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto segnalato.	
29	Data di regolamento	Data del regolamento del sottostante. Se più di una, utilizzare più campi.	
30	Tipo di accordo quadro	Indicare il riferimento all'accordo quadro, se esistente (ad esempio, ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
31	Versione dell'accordo quadro	Indicare l'anno della versione dell'accordo quadro utilizzato per l'operazione segnalata, se del caso (ad esempio, 1992, 2002, ...).	
	<b>Sezione 2d — attenuazione del rischio/segnalazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
32	Data e ora della conferma	La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione <sup>(3)</sup> .	
33	Mezzi di conferma	Indicare se il contratto è stato confermato per via elettronica, per via non elettronica o se non è stato confermato.	
	<b>Sezione 2e — compensazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
34	Obbligo di compensazione	Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto.	
35	Compensato	Indicare se la compensazione ha avuto luogo.	
36	Data e ora della compensazione	Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.	
37	CCP	Se il contratto è stato compensato, indicare il codice unico della CCP che ha compensato il contratto.	
38	Infragrappo	Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragrappo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.	
	<b>Sezione 2f — tassi di interesse</b>		<b>Derivati su tassi di interesse</b>
39	Tasso fisso della gamba 1	Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato, se applicabile.	
40	Tasso fisso della gamba 2	Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile.	
41	Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1	Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 1 <i>payer</i> , se applicabile.	
42	Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2	Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 2 <i>payer</i> , se applicabile.	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
43	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile.	
44	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile.	
45	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile.	
46	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile.	
47	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile.	
48	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile.	
49	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile.	
50	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile.	
51	Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile.	
52	Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile.	
53	Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile.	
54	Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile.	
55	Tasso variabile della gamba 1	Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.	
56	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.	
57	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
58	Tasso variabile della gamba 2	Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.	
59	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.	
60	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.	
	<b>Sezione 2 g — tassi di cambio</b>		<b>Derivati su valute</b>
61	Valuta di consegna 2	La valuta intermedia, se diversa da quella di consegna.	
62	Tasso di cambio 1	Il tasso di cambio alla data e all'ora in cui il contratto è stato concluso. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.	
63	Tasso di cambio a termine	Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.	
64	Base del tasso di cambio	Base di quotazione per il tasso di cambio.	
	<b>Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione</b>		<b>Derivati su materie prime e su quote di emissione</b>
	<b>Informazioni generali</b>		
65	Materie prime sottostanti	Indicare il tipo di materia prima che costituisce il sottostante del contratto.	
66	Informazioni specifiche sulle materie prime	Dati sulla particolare materia prima in aggiunta alle informazioni del campo 65.	
	<b>Energia</b>	I campi da 67 a 77 si applicano solo ai contratti derivati relativi al gas naturale e all'energia elettrica forniti nell'Unione.	
67	Punto o zona di consegna	Punti di consegna o aree di mercato.	
68	Punto di interconnessione	Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto.	
69	Tipo di carico	Identificazione del profilo di consegna.	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
	<b>Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77.</b>		
70	Intervalli di consegna del carico	L'intervallo di tempo per ogni blocco o forma.	
71	Data e ora di inizio della consegna	Data e ora di inizio della consegna.	
72	Data e ora di fine della consegna	Data e ora di fine della consegna.	
73	Durata	La durata del periodo di consegna.	
74	Giorni della settimana	I giorni della settimana della consegna.	
75	Capacità di consegna	Capacità di consegna per ogni intervallo di consegna specificato nel campo 70.	
76	Unità di quantità	Quantità giornaliera o oraria in MWh o kWh/g corrispondente alla materia prima sottostante.	
77	Prezzo per quantità per intervallo di tempo	Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna.	
	<b>Sezione 2i — opzioni</b>		<b>Contratti contenenti un'opzione</b>
78	Tipo di opzione	<p>Indicare se il contratto derivato è <i>call</i> (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o <i>put</i> (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo.</p> <p>— Per le <i>swaption</i>:</p> <p>— indicare «<i>put</i>» per le <i>swaption receiver</i>, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo <i>swap</i> ricevendo un tasso fisso;</p> <p>— «<i>call</i>» per le <i>swaption payer</i>, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo <i>swap</i> pagando un tasso fisso.</p> <p>— Per le opzioni <i>cap</i> e le opzioni <i>floor</i>:</p> <p>— indicare «<i>put</i>» per la <i>floor</i>;</p> <p>— indicare «<i>call</i>» per la <i>cap</i>.</p>	
79	Stile di esercizio dell'opzione	Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
80	Prezzo <i>strike</i> (tasso <i>cap/floor</i> )	Il prezzo <i>strike</i> dell'opzione.	
81	Notazione del prezzo <i>strike</i>	Il modo in cui è espresso il prezzo <i>strike</i> .	
82	Data di scadenza del sottostante	Per le <i>swaption</i> , la data di scadenza dello <i>swap</i> sottostante.	
	<b>Sezione 2 j — derivati su crediti</b>		
83	Rango	Informazioni sul rango per i contratti su indici o su entità <i>single name</i> .	
84	Entità di riferimento	Identificazione dell'entità di riferimento sottostante.	
85	Frequenza di pagamento	La frequenza di pagamento del tasso di interesse o della cedola.	
86	La base di calcolo	La base di calcolo del tasso di interesse.	
87	Serie	Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile.	
88	Version (versione)	Una nuova versione della serie viene emessa in caso di <i>default</i> di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessive dell'indice.	
89	Fattore dell'indice	Il fattore da applicare al nozionale (campo 20) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici. Il dato varia tra 0 e 100.	
90	Segmento	Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti.	
91	Punto di attacco ( <i>attachment point</i> )	Il punto in cui le perdite nel paniere incidono su un determinato segmento.	
92	Punto di distacco ( <i>detachment point</i> )	Il punto oltre il quale le perdite non incidono su un determinato segmento.	

	Campo	Dati da segnalare	Tipi di contratti derivati interessati
	<b>Sezione 2k — modifiche del contratto</b>		
93	Tipo di azione	<p>Se la segnalazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un contratto derivato per la prima volta, nel qual caso indicare «nuovo»;</li> <li>— la modifica dei termini o delle informazioni precedentemente trasmesse su un contratto derivato, ma non la correzione di una segnalazione, nel qual caso indicare «modifica». Ciò riguarda anche l'aggiornamento di una precedente segnalazione che mostra una posizione, al fine di tener conto delle nuove operazioni incluse nella posizione;</li> <li>— la cancellazione di una segnalazione integrale erroneamente trasmessa, quando il contratto non è mai entrato in vigore o non era soggetto agli obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ma è stato segnalato per errore ad un repertorio di dati sulle negoziazioni, nel qual caso indicare «errore»;</li> <li>— la cessazione anticipata di un contratto vigente, nel qual caso indicare «cessazione anticipata»;</li> <li>— una segnalazione presentata in precedenza contiene campi di dati errati, nel qual caso la segnalazione che corregge i campi di dati errati della precedente segnalazione è identificata come «correzione»;</li> <li>— la compressione di un contratto segnalato, nel qual caso indicare «compressione»;</li> <li>— l'aggiornamento della valutazione di un contratto o di una garanzia, nel qual caso indicare «aggiornamento della valutazione»;</li> <li>— un contratto derivato che deve essere segnalato come nuova operazione ed essere anche incluso in una segnalazione separata delle posizioni lo stesso giorno, nel qual caso indicare «componente di posizione». Questo valore sarà equivalente alla segnalazione di una nuova operazione seguita da un aggiornamento della segnalazione che la mostri come compressa.</li> </ul>	
94	Livello	<p>Indica se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione.</p> <p>La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.</p>	

(1) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 2016**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 <sup>(2)</sup> della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche.
- (2) Nel caso degli *swap*, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati *swap* l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente.
- (3) Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio.
- (4) La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(3)</sup>, pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.
- (5) Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le *swaption* e le scommesse su differenziale (*spreadbet*) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati.
- (6) Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte.

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 20).

<sup>(3)</sup> [http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r\\_140919.pdf](http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf)

- (7) Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione.
- (8) Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (11) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

##### **Identificazione delle controparti e di altri soggetti**

Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier*) per identificare:

- a) il beneficiario, se persona giuridica;
- b) l'intermediario;
- c) la controparte centrale;
- d) il partecipante diretto;
- e) la controparte, se persona giuridica;
- f) il soggetto segnalante.»;

- 2) sono inseriti i seguenti articoli 3 *bis* e 3 *ter*:

«Articolo 3 bis

##### **Lato della controparte**

1. Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10.
2. Per le opzioni e le *swaption*, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

3. Per i *future* e i *forward* diversi da *future* e *forward* relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore.
4. Per gli *swap* relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore.
5. Per gli *swap* relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli *swap* di base (*basis swap*), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore.
6. Per gli *swap* valutari (*cross-currency swap*) e gli *swap* e i *forward* relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore.
7. Per gli *swap* relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.
8. Ad eccezione delle opzioni e delle *swaption*, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore.
9. Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore.
10. Per i contratti sui tassi a termine del tipo *forward-rate agreement*, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.

Articolo 3 ter

### Costituzione di garanzia

1. Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale né margine di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è "senza garanzia".
3. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che in relazione al contratto derivato la controparte segnalante deve costituire regolarmente solo il margine di variazione, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia parziale».
4. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante debba costituire il margine iniziale e debba costituire regolarmente margini di variazione e che l'altra controparte debba o costituire solo margini di variazione o non debba costituire alcun margine in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia unilaterale».
5. Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti debbano costituire il margine iniziale e debbano costituire regolarmente margini di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è "pienamente garantito".»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

### **Specifica, identificazione e classificazione dei derivati**

1. Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Il derivato è specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato come uno dei seguenti contratti derivati:

- a) contratto finanziario differenziale;
- b) contratto su tassi a termine del tipo *forward rate agreement*;
- c) *forward*;
- d) *future*;
- e) opzione;
- f) scommessa sul differenziale (*spreadbet*);
- g) *swap*;
- h) *swaption*;
- i) altro.

3. Il derivato è specificato nel campo 2 della tabella 2 dell'allegato come una delle seguenti classi di attività:

- a) materie prime e quote di emissione;
- b) crediti;
- c) valute;
- d) azioni;
- e) tassi di interesse.

4. Se il derivato non rientra in una delle classi di attività di cui al paragrafo 3, nella segnalazione le controparti specificano la classe di attività a cui il derivato si avvicina di più. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.

5. Il derivato è indicato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato utilizzando, a seconda dei casi:

- a) il codice ISIN (*International Securities Identification Number* — numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 o un codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (*Alternative Instrument Identifier Code* — AII), a seconda del caso, fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- b) il codice ISIN, dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Se viene utilizzato un codice AII, riportare il codice completo.

6. Il codice AII completo di cui al paragrafo 5 è il risultato della concatenazione dei sei elementi seguenti:

- a) il codice identificativo del mercato (*Market Identifier Code* — MIC) secondo ISO 10383 della sede di negoziazione in cui il derivato è negoziato, costituito da 4 caratteri alfanumerici;
- b) il codice, assegnato dalla sede di negoziazione, associato in modo univoco ad uno strumento sottostante e tipo di regolamento particolari e ad altre caratteristiche del contratto, costituito da un massimo di 12 caratteri alfanumerici;

- c) un carattere unico, che indica se lo strumento è un'opzione o un *future*, costituito dalla lettera «O» se si tratta di un'opzione e «F» se si tratta di un *future*;
- d) un carattere unico, che indica se l'opzione è *put* o *call*, costituito dalla lettera «P» per l'opzione *put* e dalla lettera «C» per l'opzione *call*; se, in base alla lettera c), lo strumento è stato individuato come un *future*, la lettera da inserire è «F»;
- e) la data di esercizio o la data di scadenza del contratto derivato specificata nel formato della norma ISO 8601: AAAA-MM-GG;
- f) il prezzo di esercizio dell'opzione, indicato utilizzando un massimo di 19 cifre, inclusi massimo cinque decimali, senza zeri iniziali o finali. Come separatore decimale è utilizzato il punto. Non sono ammessi valori negativi. Se lo strumento è un *future*, il prezzo *strike* è pari a zero.

7. I derivati identificati con il codice ISIN secondo ISO 6166 o con un codice AII sono classificati nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (*Classification of Financial Instrument* — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692.

8. I derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati mediante un codice designato. Il codice è:

- a) unico;
- b) neutro;
- c) affidabile;
- d) *open source*;
- e) scalabile;
- f) accessibile;
- g) disponibile a costi ragionevoli;
- h) soggetto ad un adeguato quadro di *governance*.

9. Fino all'approvazione da parte dell'ESMA del codice di cui al paragrafo 8, i derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati usando un codice CFI secondo ISO 10692.

(\*) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;

4) sono inseriti i seguenti articoli 4 *bis* e 4 *ter*:

«Articolo 4 *bis*

#### **Identificativo unico dell'operazione**

1. La segnalazione viene identificata mediante un identificativo unico globale dell'operazione approvato dall'ESMA o, in mancanza, mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti.

2. In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico dell'operazione da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico come segue:

- a) per le operazioni eseguite e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla controparte centrale (CCP) per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;
- b) per le operazioni eseguite ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico è generato dalla sede di esecuzione per il suo membro;

- c) per le operazioni confermate e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;
- d) per le operazioni confermate a livello centrale mediante mezzi elettronici ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;
- e) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:
- i) per le operazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti finanziarie;
  - ii) per le operazioni tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;
  - iii) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui ai punti i) e ii), l'identificativo unico dell'operazione è generato dal venditore.
3. La controparte che genera l'identificativo unico dell'operazione lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione.

#### Articolo 4 ter

#### **Sede di esecuzione**

La sede di esecuzione del contratto derivato è indicata nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato come segue:

- a) fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014:
- i) per le sedi di esecuzione nell'Unione, mediante il codice identificativo del mercato (*Market Identifier Code* — MIC) secondo ISO 10383 pubblicato sul sito web dell'ESMA nel registro contenente le informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (\*);
  - ii) per le sedi di esecuzione esterne all'Unione, mediante il MIC secondo ISO 10383 incluso nell'elenco dei codici MIC tenuto e aggiornato dall'ISO e pubblicato sul sito web dell'ISO;
- b) dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, mediante il MIC secondo ISO 10383.

(\*) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»;

- 5) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:

- a) contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012;
- b) contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.»;

- 6) l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

«ALLEGATO

Tabella 1

**Dati della controparte**

	Campo	Formato
	Parti del contratto	
1	Data e ora della segnalazione	Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
2	Identificativo della controparte segnalante	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.
3	Tipo di identificativo dell'altra controparte	“LEI” per codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442. “CLC” per codice cliente.
4	Identificativo dell'altra controparte	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici. Codice cliente (50 caratteri alfanumerici).
5	Paese dell'altra controparte	Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.
6	Settore di attività della controparte segnalante	Tassonomia delle controparti finanziarie: A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> F = impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE L = fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE U = organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la relativa società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le seguenti categorie corrispondono alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> : 1 = agricoltura, silvicoltura e pesca 2 = attività estrattive 3 = attività manifatturiere 4 = fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

	Campo	Formato
		5 = fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione 6 = costruzione 7 = commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 8 = trasporto e magazzinaggio 9 = attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10 = informazione e comunicazione 11 = attività finanziarie e assicurative 12 = attività immobiliari 13 = attività professionali, scientifiche e tecniche 14 = attività amministrative e di servizi di supporto 15 = amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 16 = istruzione 17 = sanità e assistenza sociale 18 = arte, spettacoli e tempo libero 19 = altre attività di servizi 20 = attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 21 = attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali Se viene indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti, separati da "-". Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
7	Natura della controparte segnalante	F = controparte finanziaria N = controparte non finanziaria C = controparte centrale O = altro
8	Identificativo dell'intermediario	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.
9	Identificativo del soggetto segnalante	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici
10	Identificativo del partecipante diretto	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici
11	Tipo di identificativo del beneficiario	"LEI" per codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442. "CLC" per codice cliente.
12	Identificativo del beneficiario	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici o codice cliente di un massimo di 50 caratteri alfanumerici, nel caso in cui il cliente non possa ricevere il codice LEI

	Campo	Formato
13	Capacità negoziale	P = principale A = agente
14	Lato della controparte	B = acquirente S = venditore Compilato conformemente all'articolo 3 bis
15	Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria	Y = Sì N = No
16	Soglia di compensazione	Y = al di sopra della soglia N = al di sotto della soglia
17	Valore del contratto	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.
18	Valuta del valore	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
19	Data e ora della valutazione	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
20	Tipo di valutazione	M = ai prezzi correnti di mercato O = in base ad un modello C = valutazione della CCP
21	Costituzione di garanzia	U = senza garanzia PC = con garanzia parziale OC = con garanzia unilaterale FC = pienamente garantito Compilato conformemente all'articolo 3 ter
22	Garanzia per portafoglio	Y = Sì N = No
23	Codice della garanzia per portafoglio	Massimo 52 caratteri alfanumerici, di cui quattro caratteri speciali: ". - _." I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.
24	Margine iniziale costituito	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
25	Valuta del margine iniziale costituito	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

	Campo	Formato
26	Margine di variazione costituito	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
27	Valuta dei margini di variazione costituiti	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
28	Margine iniziale ricevuto	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
29	Valuta del margine iniziale ricevuto	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
30	Margine di variazione ricevuto	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
31	Valuta dei margini di variazione ricevuti	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
32	Garanzia costituita in eccesso	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
33	Valuta della garanzia costituita in eccesso	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici
34	Garanzia ricevuta in eccesso	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.
35	Valuta della garanzia ricevuta in eccesso	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

(<sup>1</sup>) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(<sup>3</sup>) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(<sup>5</sup>) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(<sup>6</sup>) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(<sup>7</sup>) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Tabella 2

**Dati comuni**

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
	<b>Sezione 2a — tipo di contratto</b>		<b>Tutti i contratti</b>
1	Tipo di contratto	CD = contratti finanziari differenziali FR = contratti sui tassi a termine del tipo <i>forward rate agreement</i> FU = <i>future</i> FW = <i>forward</i> OP = opzione SB = scommesse su differenziale SW = <i>swap</i> ST = <i>swaption</i> OT = altro	
2	Classe di attività	CO = materie prime e quote di emissione CR = crediti CU = valute EQ = azioni IR = tassi di interesse	
	<b>Sezione 2b — informazioni sul contratto</b>		<b>Tutti i contratti</b>
3	Tipo di classificazione del prodotto	C = CFI U = UPI	
4	Classificazione del prodotto	CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetic UPI approvato	
5	Tipo di identificazione del prodotto	Precisare l'identificazione applicabile: I = ISIN A = AII	
6	Identificazione del prodotto	Per l'identificativo del prodotto di tipo I: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per l'identificativo del prodotto di tipo A: Codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
7	Tipo di identificazione del sottostante	I = ISIN A = AII U = UPI B = paniere X = indice	
8	Identificazione del sottostante	Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici Per il tipo A di identificazione del sottostante: codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8 Per il tipo U di identificazione del sottostante: UPI Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166 o il codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8. Gli identificativi dei singoli componenti sono separati da una lineetta "-". Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, altrimenti nome completo dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice	
9	Valuta nozionale 1	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici	
10	Valuta nozionale 2	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici	
11	Valuta di consegna	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici	
	<b>Sezione 2c — dati sull'operazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
12	Identificativo dell'operazione	Fino a quando non sarà disponibile l'identificativo unico dell'operazione (UTI) globale, codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: ". - _." I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.	
13	Numero di tracciamento della segnalazione	Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri	
14	Identificativo della componente di negoziazione complessa	Campo alfanumerico di massimo 35 caratteri	
15	Sede di esecuzione	Codice identificativo del mercato ( <i>Market Identifier Code</i> — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici, conformemente all'articolo 4, lettera b).	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
16	Compressione	Y = il contratto deriva da compressione N = il contratto non deriva da compressione	
17	Prezzo/tasso	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico. Se indicato in valore percentuale, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da "100"	
18	Notazione del prezzo	U = unità P = percentuale Y = rendimento	
19	Valuta del prezzo	Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici.	
20	Importo nozionale	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
21	Moltiplicatore del prezzo	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.	
22	Quantità	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.	
23	Pagamento anticipato	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il simbolo negativo deve essere utilizzato per indicare che il pagamento è stato effettuato, e non ricevuto. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
24	Tipo di consegna	C = in contante P = fisica O = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi	
25	Data e ora di esecuzione	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ	
26	Data di entrata in vigore	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
27	Data di scadenza	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
28	Data di cessazione	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
29	Data di regolamento	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
30	Tipo di accordo quadro	Campo di testo libero, massimo 50 caratteri; indicare il nome dell'eventuale accordo quadro utilizzato.	
31	Versione dell'accordo quadro	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA)	
	<b>Sezione 2d — attenuazione dei rischi/segnalazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
32	Data e ora della conferma	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ	
33	Mezzi di conferma	Y = confermato con mezzo non elettronico N = non confermato E = confermato con mezzo elettronico	
	<b>Sezione 2e — compensazione</b>		<b>Tutti i contratti</b>
34	Obbligo di compensazione	Y = Sì N = No	
35	Compensato	Y = Sì N = No	
36	Data e ora della compensazione	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ	
37	Controparte centrale (CCP)	Codice LEI ( <i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO17442 con 20 caratteri alfanumerici	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
38	Infragruppo	Y = Sì N = No	
	<b>Sezione 2f — tassi di interesse</b>		<b>Derivati su tassi di interesse</b>
39	Tasso fisso della gamba 1	Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da "100". Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
40	Tasso fisso della gamba 2	Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da "100". Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
41	Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1	Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica "Actual", ad esempio 30/360 o Actual/365	
42	Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2	Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica "Actual", ad esempio 30/360 o Actual/365	
43	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
44	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici	
45	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
46	Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici	
47	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
48	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici	
49	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
50	Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Massimo 3 caratteri numerici	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
51	Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
52	Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici	
53	Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
54	Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Massimo 3 caratteri numerici	
55	Tasso variabile della gamba 1	Nome dell'indice a tasso variabile "EONA" — EONIA "EONS" — <i>swap</i> sull'EONIA "EURI" — EURIBOR "EUUS" — EURODOLLAR "EUCH" — EuroSwiss "GCFR" — GCF REPO "ISDA" — ISDAFIX "LIBI" — LIBID "LIBO" — LIBOR "MAAA" — Muni AAA "PFAN" — Pfandbriefe "TIBO" — TIBOR "STBO" — STIBOR "BBSW" — BBSW "JIBA" — JIBAR "BUBO" — BUBOR	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
		"CDOR" — CDOR "CIBO" — CIBOR "MOSP" — MOSPRIM "NIBO" — NIBOR "PRBO" — PRIBOR "TLBO" — TELBOR "WIBO" — WIBOR "TREA" — Tesoro "SWAP" — <i>swap</i> "FUSW" — <i>swap su future</i> O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco	
56	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
57	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici	
58	Tasso variabile della gamba 2	Nome dell'indice a tasso variabile "EONA" — EONIA "EONS" — <i>swap</i> sull'EONIA "EURI" — EURIBOR "EUUS" — EURODOLLAR "EUCH" — EuroSwiss "GCFR" — GCF REPO "ISDA" — ISDAFIX "LIBI" — LIBID "LIBO" — LIBOR "MAAA" — Muni AAA "PFAN" — Pfandbriefe "TIBO" — TIBOR "STBO" — STIBOR "BBSW" — BBSW "JIBA" — JIBAR "BUBO" — BUBOR "CDOR" — CDOR "CIBO" — CIBOR "MOSP" — MOSPRIM	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
		"NIBO" — NIBOR "PRBO" — PRIBOR "TLBO" — TELBOR "WIBO" — WIBOR "TREA" — Tesoro "SWAP" — <i>swap</i> "FUSW" — <i>swap su future</i> O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco	
59	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo	Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno	
60	Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore	Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Massimo 3 caratteri numerici	
	<b>Sezione 2 g — tassi di cambio</b>		<b>Derivati su valute</b>
61	Valuta di consegna 2	Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici.	
62	Tasso di cambio 1	Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
63	Tasso di cambio a termine	Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
64	Base del tasso di cambio	Due codici valuta ISO 4217 separati da "/". Il primo codice valuta indica la valuta di base e il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.	
	<b>Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione</b>		<b>Derivati su materie prime e quote di emissione</b>
	<b>Osservazioni generali</b>		
65	Materie prime sottostanti	AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche OT = altro	
66	Informazioni specifiche sulle materie prime	Agricole GO = semi oleosi DA = prodotti lattiero-caseari LI = animali FO = prodotti forestali SO = softs SF = prodotti ittici OT = altro Energia OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia OT = altro Trasporto merci DR = secco WT = umido OT = altro Metalli PR = preziosi NP = non preziosi Ambiente WE = clima EM = emissioni OT = altro	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
	<b>Energia</b>		
67	Punto o zona di consegna	Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri. Campo ripetibile	
68	Punto di interconnessione	Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri.	
69	Tipo di carico	BL = carico di base PL = carico di picco OP = carico normale BH = ora/blocco orario SH = profilato GD = giorno gas OT = altro	
	Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77.		
70	Intervalli di consegna del carico	hh:mmZ	
71	Data e ora di inizio della consegna	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ	
72	Data e ora di fine della consegna	Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ	
73	Durata	N = minuti H = ora D = giorno W = settimana M = mese Q = trimestre S = stagione Y = annuale O = altro	
74	Giorni della settimana	WD = giorni feriali WN = fine settimana MO = lunedì TU = martedì WE = mercoledì TH = giovedì FR = venerdì SA = sabato SU = domenica Sono consentiti valori multipli separati da "/"	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
75	Capacità di consegna	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
76	Unità di quantità	KW KWh/h KWh/d MW KWh/h KWh/d GW KWh/h KWh/d Therm/d Ktherm/d Mtherm/d cm/d mcm/d	
77	Prezzo per quantità per intervallo di tempo	Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.	
	<b>Sezione 2i — opzioni</b>		<b>Contratti contenenti un'opzione</b>
78	Tipo di opzione	P = <i>put</i> C = <i>call</i> O = se non è possibile stabilire se si tratta di <i>call</i> o di <i>put</i>	
79	Stile di esercizio dell'opzione	A = americano B = bermudiano E = europeo S = asiatico È consentito più di un valore	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
80	Prezzo <i>strike</i> (tasso <i>cap/floor</i> )	<p>Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.</p> <p>Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.</p> <p>Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.</p> <p>Se indicato in valore percentuale, il prezzo <i>strike</i> dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da "100"</p>	
81	Notazione del prezzo <i>strike</i>	<p>U = unità</p> <p>P = percentuale</p> <p>Y = rendimento</p>	
82	Data di scadenza del sottostante	Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	
	<b>Sezione 2 j — derivati su crediti</b>		
83	Rango	<p>SNDB = senior, ad esempio debito <i>senior</i> non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo)</p> <p>SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (<i>lower tier 2</i>) (banche), debito subordinato <i>junior</i> o debito di classe 2 superiore (<i>upper tier 2</i>) (banche),</p> <p>OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti</p>	
84	Entità di riferimento	<p>Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.</p> <p>o</p> <p>Codice paese di 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da lineetta "-" e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese</p> <p>o</p> <p>Codice LEI (<i>Legal Entity Identifier</i> — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici</p>	
85	Frequenza pagamenti	<p>MNTH = mensile</p> <p>QURT = trimestrale</p> <p>MIAN = semestrale</p> <p>YEAR = annuale</p>	
86	La base di calcolo	Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica "Actual", ad esempio 30/360 o Actual/365	

	Campo	Formato	Tipi di contratti derivati interessati
87	Serie	Campo con numero intero di massimo 5 cifre	
88	Version (versione)	Campo con numero intero di massimo 5 cifre	
89	Fattore dell'indice	Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.	
90	Segmento	T = segmentato U = non segmentato	
91	Punto di attacco ( <i>attachment point</i> )	Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.	
92	Punto di distacco ( <i>detachment point</i> )	Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1. Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.	
	<b>Sezione 2k — modifiche del contratto</b>		
93	Tipo di azione	N = nuovo M = modifica E = errore C = cessazione anticipata R = correzione Z = compressione V = aggiornamento della valutazione P = componente di posizione	
94	Livello	T = operazione P = posizione»	

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/106 DELLA COMMISSIONE****del 20 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	162,4
	MA	170,4
	TR	167,7
	ZZ	166,8
0707 00 05	EG	250,3
	MA	74,9
	TR	205,3
	ZZ	176,8
0709 91 00	EG	153,4
	ZZ	153,4
0709 93 10	MA	367,5
	TR	252,3
	ZZ	309,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,1
	MA	54,9
	TR	82,9
	ZZ	63,0
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	162,6
	TR	78,7
	ZZ	120,7
0805 22 00	MA	70,9
	ZZ	70,9
0805 50 10	AR	92,5
	TR	72,4
	ZZ	82,5
0808 10 80	US	105,5
	ZZ	105,5
0808 30 90	CN	77,5
	TR	133,1
	ZZ	105,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/107 DELLA COMMISSIONE****del 20 gennaio 2017****che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2017, per il sottoperiodo dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

## ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.3.2017 al 31.5.2017 (in %)
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	—
— Nuovi importatori	09.4099	—
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	—
— Nuovi importatori	09.4100	0,489868
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO APE

**istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra,**

**del 15 dicembre 2016**

**in merito all'adozione del suo regolamento interno [2017/108]**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (o «l'accordo»), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.
- (2) L'accordo prevede che le parti decidano di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come figura nell'allegato.

Tale regolamento interno lascia impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a Yaoundé, il 15 dicembre 2016

*Per la Repubblica del Camerun*  
Abdoulaye YAOUBA

*Per l'Unione europea*  
Cecilia MALMSTRÖM

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

**istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Compiti del comitato APE**

Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

Il comitato APE in particolare:

## 1) In materia di scambi:

- a) sorveglia e assicura l'attuazione e l'applicazione adeguata dell'accordo. A tal fine, esso esamina e raccomanda i settori prioritari di cooperazione;
- b) valuta i risultati ottenuti nel quadro dell'accordo e procede, all'occorrenza, al miglioramento dell'accordo;
- c) intraprende ogni azione necessaria per evitare e/o risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- d) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;
- e) verifica e valuta l'incidenza dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile delle parti;
- f) discute e intraprende tutte le azioni necessarie volte alla promozione degli scambi, degli investimenti e delle opportunità commerciali tra le parti;
- g) discute ogni argomento pertinente all'accordo ed ogni altro tema che possa compromettere il perseguimento dei suoi obiettivi.

## 2) In materia di cooperazione allo sviluppo:

- a) assicura l'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo pertinenti all'ambito di applicazione dell'accordo;
- b) segue e coordina con gli altri partner l'attuazione delle disposizioni di cooperazione previste dall'accordo;
- c) esamina periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dall'accordo e all'occorrenza formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità;
- d) assicura l'attuazione del documento di orientamento comune allegato all'accordo.

## CAPO II

## ORGANIZZAZIONE

*Articolo 2***Composizione e presidenza**

1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Repubblica del Camerun, a livello ministeriale o di alti funzionari.

2. Nel regolamento interno, il riferimento alle «parti» è conforme alla definizione di cui all'articolo 95 dell'accordo.
3. La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun. Il mandato corrispondente al primo periodo decorre dalla data della prima riunione del comitato APE e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza è assicurato da un rappresentante della Repubblica del Camerun.

#### *Articolo 3*

##### **Osservatori**

1. I rappresentanti della Commissione della Comunità economica e monetaria degli Stati dell'Africa centrale (CEMAC) e del segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del comitato APE in qualità di osservatori.
2. Le parti possono decidere d'invitare alle riunioni del comitato dell'APE in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e del settore privato, come pure esperti e qualunque altra persona desiderino.
3. Il comitato APE può decidere di escludere gli osservatori dalle parti della riunione riguardanti questioni sensibili e durante l'adozione delle decisioni.

#### *Articolo 4*

##### **Segretariato**

Il segretariato del comitato APE è assicurato a turno, per un periodo di dodici mesi, dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea e dalla Repubblica del Camerun. Tale periodo coincide con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE.

#### *Articolo 5*

##### **Sottocomitati**

Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

#### CAPO III

##### **FUNZIONAMENTO**

#### *Articolo 6*

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale sollevata nell'ambito dell'accordo e che sia d'interesse comune per tutti gli Stati ACP e per l'Unione europea, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

4. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato APE recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

#### *Articolo 7*

### **Corrispondenza**

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretario.
2. Il segretario si assicura che la corrispondenza indirizzata al comitato APE sia inoltrata al suo presidente e, se del caso, trasmessa per conoscenza al punto focale di ciascuna parte, definito all'articolo 92 dell'accordo, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.
3. La corrispondenza della presidenza del comitato APE è inviata dal segretario al punto focale di ciascuna parte e, se del caso, trasmessa per conoscenza, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno, agli altri membri del comitato APE.

#### *Articolo 8*

### **Riunioni**

1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari, non superiori a un anno, e tiene sedute straordinarie su decisione congiunta delle parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato APE sono decisi congiuntamente dalle parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla parte che ne assicura la presidenza, dopo aver consultato l'altra parte.
4. Le convocazioni sono inviate ai partecipanti almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione.

#### *Articolo 9*

### **Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente del comitato APE è informato della prevista composizione delle delegazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Camerun nonché della presenza di eventuali osservatori.

#### *Articolo 10*

### **Documenti**

I documenti scritti alla base delle deliberazioni del comitato APE sono numerati e comunicati per conoscenza dal segretario come documenti del comitato APE almeno quattordici giorni prima della riunione.

#### *Articolo 11*

### **Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretario del comitato APE stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte formulate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretario del comitato APE al punto focale delle parti almeno quindici giorni prima della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti saranno pervenuti al segretariato tassativamente entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente del comitato APE, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

#### *Articolo 12*

##### **Verbale**

1. Al termine di ogni riunione è redatto un resoconto delle conclusioni che è firmato dai membri del comitato APE.
2. Dopo ogni riunione il segretariato redige un progetto di verbale al massimo entro un mese.
3. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:
  - a) tutti i documenti forniti al comitato APE;
  - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;
  - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
4. Nel verbale figurano anche l'elenco dei partecipanti al comitato APE, l'elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati e l'elenco degli eventuali osservatori.
5. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

#### *Articolo 13*

##### **Pubblicità**

1. Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del comitato APE nelle rispettive gazzette ufficiali.

#### CAPO IV

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 14*

##### **Regime linguistico**

1. Le lingue di lavoro del comitato APE sono le lingue ufficiali comuni alle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti in una delle lingue di cui al paragrafo 1.

---

*Articolo 15***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, sia relative a personale, viaggio e soggiorno sia relative a posta e telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni nelle lingue di lavoro del comitato APE sono a carico della parte che organizza la riunione. Le spese connesse all'interpretazione e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte Unione europea.

*Articolo 16***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato APE adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

---

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 del 5 marzo 2016)*

Pagina 61, allegato, nella modifica della colonna «Numero di riferimento» della tabella dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009:

*anziché:* «x»

*leggasi:* «297».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**